



FONDAZIONE
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 – 26048 Sospiro (CR) – Tel: 0372/6201 – Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 – P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it – Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E
IRREGOLARITÀ EX DLGS 231/01 ALL'ORGANISMO DI
VIGILANZA E WHISTLEBLOWING**

1) RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legge 179/2017 all'art. 2 intitolato “Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato” ha introdotto il comma 2-bis all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha regolato una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito.

Di seguito nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina whistleblowing).

Nel sistema 231 si fa riferimento al dipendente di un ente che segnala all'Organismo di Vigilanza (di seguito ODV) violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'integrità dell'ente; la segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente di appartenenza. Lo scopo principale della segnalazione è quello di prevenire o risolvere un problema di rilevanza penale internamente e tempestivamente all'ente.

L'obiettivo della direttiva europea, invece, è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, invitando i Datori di Lavoro a creare canali di comunicazione sicuri sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media.

2) SCOPO DELLA PROCEDURA

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla decisione di creare una procedura unica che integra i sistemi 231 e whistleblowing è quello di fornire chiare indicazioni operative, sia al segnalante sia al ricevente, circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte al segnalante, ma anche sanzioni in caso segnalazioni strumentali o prive di fondamento.



FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 – 26048 Sospiro (CR) – Tel: 0372/6201 – Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 – P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it – Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

3) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione, considera rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, ai danni dell'integrità dell'ente o dei lavoratori

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, poste in essere in violazione di codici di comportamento, del codice etico, del modello organizzativo di gestione e controllo;
- poste in essere in violazione della normativa europea in materia di sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Restano invece escluse le contestazioni legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro, nonché quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale.

Più specificatamente la segnalazione non può riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per cui occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza.

4) CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve comprendere:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta (facoltativo);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione (testimoni);
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore saranno prese in considerazione, purché si presentino adeguatamente:



FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 – 26048 Sospiro (CR) – Tel: 0372/6201 – Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 – P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it – Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

- circostanziate rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante l'utilizzo di tre strumenti (art. 2): i) canali di segnalazione interni all'ente; ii) canale esterno gestito dall'ANAC; iii) divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Queste informazioni sono esposte in struttura, nonché, inserite nel sito internet dell'ente.

I canali interni identificati dalla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus sono:

- ricevuta da un referente dell'Ente che deve essere tempestivamente inoltrata a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza;
- utilizzo di apposite cassette postali, ubicate l'una in Area Disabili e l'altra in Area Anziani.
- utilizzo della piattaforma informatica online, tramite il link pubblicato sul sito di Fondazione (<https://fondazionesospiro.whistleblowing.it>).

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- preferibilmente mediante piattaforma informatica tramite apposito link <https://fondazionesospiro.whistleblowing.it>, pubblicato sul sito web www.fondazionesospiro.it. Al fine di garantire la riservatezza e l'anonimato ai segnalanti che non desiderano essere riconosciuti, gli stessi non dovranno accedere al link dai dispositivi aziendali o comunque da dispositivi connessi alla rete aziendale in quanto attraverso il firewall risulta possibile risalire all'identità del segnalante (canale preferito).
- a mezzo del servizio postale (Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, P.zza Libertà 2, 26048 Sospiro) o *brevi manu*; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Al Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione dell'ente riservata/personale";
- mediante apposite cassette per le segnalazioni posizionate nelle bacheche Area Anziani e Area Disabili;
- mediante colloquio riservato con il Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione

In ogni caso in cui la segnalazione sia resa in forma non anonima, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione, essendo unico autorizzato ad accedere alle segnalazioni ricevute tramite i diversi canali a disposizione (salvo l'ipotesi di impossibilità di cui all'art 6) e che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Relativamente ai canali di comunicazione informatici si precisa che sono state attivate idonee misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza delle comunicazioni: in particolare è stato attivato un certificato di sicurezza "HTTPS" per il sito web dell'Ente ospitante il link al form di raccolta dati.



FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 – 26048 Sospiro (CR) – Tel: 0372/6201 – Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 – P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it – Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

Nel caso di Segnalazione orale, l'incontro diretto – previo consenso del Segnalante - è documentato dal Gestore della Segnalazione o da componente da questo designato, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Il Gestore della Segnalazione conserva la comunicazione ricevuta garantendo la riservatezza del Segnalante e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni e conservando le informazioni e i documenti in modo che non sia accessibile a terzi.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Eventuale documentazione cartacea nonché i Registri relativi alle segnalazioni orali o ricevute al di fuori della Piattaforma informatica, sono conservati a cura del Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione in un armadio dedicato chiuso e accessibile solo a personale autorizzato.

6) ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione può avvalersi di consulenti esterni.

Nell'ipotesi di impossibilità o incompatibilità del Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione, quest'ultimo autorizzerà la ricezione delle segnalazioni e gli adempimenti conseguenti al segretario dell'ODV che lo sostituisce a tutti gli effetti.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione, in relazione alla natura della violazione, potrà comunicare l'esito dell'accertamento agli organi amministrativi affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'ente.

Il Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione diversamente potrà archiviare l'indagine.

Le norme disciplinano anche le attività che il Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione deve assicurare, ossia tra le altre:

- 1) rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- 2) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;



FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 – 26048 Sospiro (CR) – Tel: 0372/6201 – Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 – P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it – Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

3) fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Inoltre, a) le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse; b) l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante; c) le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nel caso di Segnalazioni ricevute al di fuori della piattaforma di cui il link <https://fondazionesospiro.whistleblowing.it>, il Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione predispose, compila e conserva un registro (cartaceo e/o informatico) in cui vengono conservate le informazioni rilevanti con riferimento a ciascuna Segnalazione.

Qualsiasi soggetto, diverso dal Gestore della Segnalazione, che riceva la Segnalazione deve inoltrarla senza indugio all'effettivo destinatario indicato nella comunicazione medesima.

Per l'esame della Segnalazione, il Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione e gestore della Segnalazione può richiedere chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione. In caso di particolare complessità o di necessità di esaminare questioni non di sua competenza, il Presidente ODV referente designato dalla Fondazione e gestore della Segnalazione può chiedere supporto ad altre funzioni della Fondazione o a soggetti esterni. Nei suddetti casi, il Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione e gestore della segnalazione adotta le necessarie cautele a garanzia della riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti.



FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 - 26048 Sospiro (CR) - Tel: 0372/6201 - Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 - P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it - Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

7) FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

Per tutelare il segnalante e, al contempo, incentivare le segnalazioni, la normativa stabilisce che il primo non possa subire alcuna ritorsione, prevedendo specifiche misure di protezione e limitazioni della responsabilità.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione, soprattutto nei casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nel caso segua un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al referente del contenzioso disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Dunque, il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato la segnalazione di illecito:

a) deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala all'Ente l'ipotesi di discriminazione; in tal caso l'ente si deve attivare per valutare tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via



FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 – 26048 Sospiro (CR) – Tel: 0372/6201 – Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 – P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it – Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

b) può interessare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la denuncia all'Ispettorato Nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il Segnalante ha facoltà di presentare integrazioni alla segnalazione o chiedere l'accesso agli atti di interesse rivolgendosi direttamente al Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione e gestore della Segnalazione.

8) RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Il Decreto prevede poi limitazioni alla responsabilità del soggetto segnalante, che non è punibile qualora riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

9) OBBLIGO DI SEGRETO D'UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE

In caso di segnalazioni di cui alla presente procedura il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'interesse privato, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile, salvo il caso in cui nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la società interessata.



FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 – 26048 Sospiro (CR) – Tel: 0372/6201 – Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 – P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it – Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

Quando notizie e documenti che sono comunicati al Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione sono oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

10) SANZIONI

Il Decreto affida all'ANAC il potere di sanzionare le violazioni della nuova disciplina (art. 21).

In particolare, l'Autorità applica le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste per i canali interni, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

11) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA PRIVACY - WHISTLEBLOWING

ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679

Gent.le Sig./Sig.ra, con la presente Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro -Onlus - in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali -, desidera informarLa riguardo i trattamenti dei dati personali effettuati attraverso gli appositi canali previsti per la segnalazione di illeciti, irregolarità o discriminazioni (c.d. WHISTLEBLOWING) o segnalazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, poste in essere in violazione di codici di comportamento, del codice etico, del modello organizzativo di gestione e controllo e secondo la procedura di gestione delle stesse descritta nella presente Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità ex D.Lgs 231/01 all'Organismo di Vigilanza e Whistleblowing. Si chiarisce fin d'ora che possono essere considerate situazioni tipiche oggetto di segnalazioni eventi quali: frodi, danni all'organizzazione o arrecati da essa, false comunicazioni, pericoli sul luogo di lavoro, elusione delle norme sulla sicurezza del lavoro, danni ambientali, minacce alla salute o alla persona, corruzione, concussione, operazioni finanziarie irregolari, negligenze mediche, etc.

La presente informativa si intende integrativa e non sostitutiva dell'informativa al trattamento dei dati personali resa in fase di accordo di lavoro o collaborazione con la Fondazione.

- **CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI?**



FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 - 26048 Sospiro (CR) - Tel: 0372/6201 - Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 - P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it - Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

- Titolare del Trattamento dei Dati personali: Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS, con sede in P.zza Libertà, 2 _ 26048 a Sospiro (CR), raggiungibile al Tel: 0372/62 e all'indirizzo e-mail fondazione@fondazionesospiro.it
- Responsabile della protezione dei dati personali: Dott.ssa Virginia G. Basiricò, con sede in P.zza Libertà, 2 _ 26048 a Sospiro (CR) raggiungibile al Tel: 0372/62 e all'indirizzo e-mail dpo@fondazionesospiro.it

• QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO? DA CHI ACQUISIAMO TALI DATI?

Verranno chiesti solo i dati necessari per la segnalazione, nello specifico acquisiremo: dati personali, cioè, informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile, categorie particolari di dati che possono rivelare origine razziale o etnica, orientamento politico e sessuale, dati relativi alla salute, convinzione religiosa e filosofica o appartenenza sindacale.

Talvolta, potrebbero essere trattati anche dati di familiari di lavoratori e fornitori se oggetto dell'illecito segnalato.

I dati necessari saranno raccolti presso il segnalante o tramite il personale di volta in volta coinvolto nell'ambito dell'indagine interna per comprendere al meglio la dinamica dei fatti. Si chiarisce che i dati che La riguardano non saranno utilizzati per attività di profilazione, né verranno prese decisioni in maniera automatica sulla base degli stessi.

• QUALI SONO LE FINALITÀ CHE RENDONO NECESSARIO IL TRATTAMENTO?

Lo scopo della segnalazione è portare all'attenzione del Responsabile della Gestione delle Segnalazioni Illecite della Fondazione i possibili rischi di irregolarità, illeciti e/o episodi di corruzione di cui si è venuti a conoscenza durante l'esercizio della propria mansione.

Nell'ambito della segnalazione sono trattati i dati personali del dipendente/collaboratore, volontario o tirocinante presso la Fondazione e presso le imprese fornitrici che operano a favore della stessa in qualità di **segnalanti, facilitatori o figure di supporto del segnalante** (esclusa l'ipotesi di segnalazione anonima) e di colui su cui ricade la segnalazione (**segnalato**). I dati sono trattati per la gestione della segnalazione in quanto essenziali per verificare la fondatezza della stessa.

Si precisa che saranno prese in carico anche le **segnalazioni c.d. anonime**, in quanto avanzate senza identificazione del soggetto segnalante; tali segnalazioni saranno considerate se e solo se rese con particolare attenzione ai dettagli e circostanziate in maniera adeguata, permettendo quindi di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Sono da intendersi **anonime**, le segnalazioni trasmesse alla Fondazione o affidate alle figure incaricate, che:

- non rechino alcuna sottoscrizione da parte del segnalante;
- rechino una sottoscrizione illeggibile o che non consenta di individuare il soggetto segnalante;
- pur appearing riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza.

• QUALI SONO I PRESUPPOSTI GIURIDICI CHE RENDONO LECITO IL TRATTAMENTO?



FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 – 26048 Sospiro (CR) – Tel: 0372/6201 – Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 – P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it – Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

Il trattamento dei dati personali è effettuato, **senza il consenso espresso dell'interessato**, sulla base dei seguenti presupposti giuridici;

- Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale secondo quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (art. 6 c. I lett. c);
- Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare (art. 6 c. I, lett. e) del Reg. UE 2016/679);
- Il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9 c. II lett. f) del Reg. UE 2016/679).

Qualora la contestazione disciplinare che ricade sul segnalato sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante risulti indispensabile per la difesa del segnalato, è necessario raccogliere il **consenso espresso** del segnalante alla rivelazione della propria identità (art. 6 c. I lett. a) del Reg. UE 2016/679) e art. 1 c. III della L. 179/2017).

• È OBBLIGATORIO CONFERIRE I DATI RICHIESTI E PRESTARE IL CONSENSO ALLA PROPRIA IDENTIFICAZIONE?

La raccolta esaustiva delle informazioni è essenziale per acquisire sufficienti elementi oggettivi, valutare la fondatezza della segnalazione e comprendere la dinamica del comportamento illecito segnalato. Il mancato o non completo conferimento dei dati può comportare l'oggettiva impossibilità per il Titolare di adempiere alle finalità sopra esposte invalidando la procedura di istruttoria o rallentandone le tempistiche.

Per quanto attiene al consenso, questo può essere essenziale per garantire il diritto del segnalato di difendersi in fase di contraddittorio tra le parti o di procedimento disciplinare. Qualora tale consenso non venga espresso, ci si limiterà all'utilizzo degli elementi forniti in fase di raccolta delle informazioni, garantendo quindi l'anonimato circa l'identità del soggetto segnalante.

• A CHI VERRANNO COMUNICATI I DATI?

Qualora dall'esito della verifica, si ravvisi che la segnalazione è fondata, il Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione e gestore della Segnalazione, provvederà, tutelando sempre la riservatezza del segnalante, a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza a:

- Datore di lavoro, nonché rappresentante del settore di appartenenza dell'autore della violazione affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare o eventuali provvedimenti che si riterranno necessari; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- Se del caso Autorità Giudiziaria, Autorità competenti e ANAC. In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale.



FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 – 26048 Sospiro (CR) – Tel: 0372/6201 – Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 – P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it – Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

Per quanto riguarda l'invio delle segnalazioni attraverso la piattaforma telematica, la società che assicura la gestione e la manutenzione della stessa opera in qualità di Responsabile del trattamento garantendo le tutele previste dall'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del Gestore delle Segnalazioni e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l'identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante.

Con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il Gestore delle Segnalazioni rendiconta il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nella relazione annuale (art. 1 c. 14, della L. 190/2012).

Si precisa che la gestione e la conservazione dei dati oggetto del trattamento avverranno soltanto all'interno dell'Unione Europea.

• PER QUANTO TEMPO L'ORGANIZZAZIONE CONSERVERÀ I DATI PERSONALI?

I dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'accertamento dei comportamenti segnalati e la conservazione delle segnalazioni si protrae per il tempo necessario alla risoluzione e, comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, rispettando il principio di riservatezza e di limitazione della conservazione.

• QUALI DIRITTI POSSIEDE IN MATERIA DI PRIVACY E A CHI PUÒ RIVOLGERSI PER L'ESERCIZIO?

Nei limiti della normativa applicabile, l'interessato può esercitare il diritto di accesso ai dati, di rettifica, di opposizione e di limitazione del trattamento, nonché il diritto alla cancellazione e alla portabilità, compatibilmente con i vincoli dell'attività giudiziaria, laddove avviata. In particolare:

- **Diritto di accesso ai dati:** è garantito con riguardo al diritto di difesa del segnalato solo dove il segnalante abbia espresso il consenso nelle modalità disciplinate dal D. Lgs. 24/2023. Si precisa che la segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso da parte del segnalato secondo quanto previsto dagli artt. 22 e ss della L. 241/90 e s.m.i. Il documento non può pertanto essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusioni di cui all' art. 24 c. 1 lett. a) della L. 241/90 e s.m.i.;
- **Diritto di rettifica o aggiornamento della testimonianza:** è assicurato al segnalatore nei termini di legge e può essere esercitato da parte del segnalato in fase di primo colloquio con le figure incaricate al fine di integrare la testimonianza del segnalante ed esercitare il proprio diritto di difesa;
- **Diritto di opposizione:** è garantito qualora un trattamento di configuri illegittimo ai sensi della legge;
- **Diritto alla cancellazione:** può essere esercitato entro i termini previsti dall'esercizio del procedimento – attività giudiziaria, e nel caso in cui il Responsabile della Gestione delle Segnalazioni Illecite rigetti la segnalazione per mancata fondatezza;
- **Diritto di limitazione:** può essere esercitato compatibilmente con quanto sostenuto dall'art. 18 del Reg. UE 2016/679;



FONDAZIONE
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 - 26048 Sospiro (CR) - Tel: 0372/6201 - Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 - P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it - Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

- **Ulteriori diritti:** qualora il trattamento violi il Reg. UE o le disposizioni nazionali in materia, l'interessato gode del diritto di proporre reclamo al Garante o adire le opportune sedi Giudiziarie.

Alla richiesta dell'interessato di esercizio dei propri diritti verrà dato riscontro entro 30 giorni, con eventuale possibilità di proroga di altri 30 giorni, ai sensi di legge.

Per esercitare i propri diritti l'interessato può straordinariamente rivolgersi direttamente al Presidente ODV, referente designato dalla Fondazione e gestore della Segnalazione. utilizzando i canali attivati nella procedura per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing:

- **Canale digitale di segnalazione:** il canale web per la ricezione delle segnalazioni e la relativa piattaforma digitale di gestione delle segnalazioni accessibile attraverso i siti internet all'indirizzo: <https://fondazionesospiro.wistleblowing.it>

- **Canali di segnalazione alternativi interni:** ulteriori canali interni per la ricezione delle segnalazioni mediante: posta ordinaria (raccomandata con ricevuta di ritorno): Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - ONLUS, con sede in P.zza Libertà, 2 - 26048, Sospiro (CR),

All'occorrenza, restano in ogni caso attivi i contatti del DPO pubblicati sull'informativa istituzionale visualizzabile sul Sito Istituzionale nella Sezione Whistleblowing.
